

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1837 DEL 27/10/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA MARILENA TOSIN - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1859/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1502 del 18/09/2023 è stato concesso alla sig.ra Marilena TOSIN dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (Area degli operatori) assegnata all'Unità operativa complessa "Laboratorio analisi" del presidio ospedaliero di Santorso, un periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 53/2000 con il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, a decorrere dal 16/08/2023 e fino al 30/09/2023 (compreso);
- con nota prot. n. 81920 del 29/09/2023 la sig.ra Marilena TOSIN, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 01/10/2023 (primo giorno non lavorato).

Considerato che:

- per le dimissioni rassegnate dal dipendente che si trova collocato in aspettativa, si richiama il principio previsto all'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità del 20 settembre 2001, il quale prevede che la mancata ripresa del servizio al termine dell'aspettativa determina la risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità sostitutiva di preavviso;
- l'articolo 3 del C.C.N.L. del 02/11/2023 conferma l'applicazione delle disposizioni dei previgenti contratti collettivi in quanto non espressamente disapplicate e compatibili con le previsioni di legge;
- con il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 l'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha confermato che tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro rientrano anche quelli conseguenti alla mancata riassunzione del servizio al termine dell'aspettativa;
- dalla dichiarazione di dimissioni rassegnata in costanza del periodo di aspettativa, non derivano pertanto per le parti obblighi di corresponsione di indennità sostitutive del preavviso;
- si richiama al riguardo l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), che – alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 – impone il divieto alla corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro laddove la cessazione del rapporto di lavoro dipende da una scelta unilaterale del lavoratore che non consente al datore di lavoro di disporre i tempi necessari alla programmazione dell'effettiva fruizione dei congedi spettanti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 e il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 reso dall'ARAN;
- l'articolo 3 del C.C.N.L. del 02/11/2022;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Marilena TOSIN a decorrere dal 01/10/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 30/09/2023) al termine del periodo di aspettativa precedentemente concesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Marilena TOSIN, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (Area degli operatori) a tempo indeterminato a decorrere dal 01/10/2023, al termine del periodo di aspettativa concesso con deliberazione n. 1502 del 18/09/2023;
2. di prendere atto, altresì, che l'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità del 20 settembre 2001, prevede che la mancata ripresa del servizio al termine dell'aspettativa determina la risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità sostitutiva di preavviso;
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.